

REGIONE SARDEGNA

Calendario Venatorio 2008-2009



Art.1) - L'attività venatoria in Sardegna per la stagione 2008/09, è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art.2) - I titolari di porto d'arma per uso di caccia che intendono esercitare l'attività venatoria nel territorio della Regione Sardegna devono dimostrare in ogni momento di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia in Sardegna rilasciata nei modi indicati all'art. 46 della L. R. 29.07.1998, n° 23.

Art.3) - L'esercizio della caccia è consentito con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.

Art.4) - I cacciatori non residenti in Sardegna che intendono esercitare la caccia nel territorio della Regione Sardegna con cani al seguito devono poter dimostrare che gli stessi cani risultano iscritti presso l'anagrafe canina della propria regione di residenza.

Art.5) - Per l'annata venatoria 2008/09 è consentito l'esercizio della caccia esclusivamente alle specie di selvaggina di seguito riportate, nei tempi e con il rispetto delle modalità a fianco indicate:

1) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia

a) pernice sarda e lepre sarda nei giorni 21, 28 settembre; 5, 12 e 19 ottobre 2008, anche in forma vagante e con l'uso del cane, sino alle ore 14.00.

b) coniglio selvatico, volpe, alzavola, beccaccia, beccaccino, cesena, codone, colombaccio (Colomba palumbus), cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, ghiandaia, merlo, mestolone, moretta comune, moriglione, pavoncella, porciglione, quaglia, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora (Streptopelia turtur) Nei giorni 21, 28 settembre; 5, 12 e 19 ottobre 2008, anche in forma vagante e con l'uso del cane, sino alle ore 14.00. Dal 23 ottobre 2008 al 31 gennaio 2009 compreso nei giorni di domenica, giovedì, e festivi infrasettimanali, anche in forma vagante e con l'uso del cane.

c) cinghiale Nei giorni: 2, 9, 16, 23 e 30 novembre; 7, 14, 21, 26 e 28 dicembre 2008; 4, 6, 11, 18, 25 e 31 gennaio 2009; anche con il sistema della battuta e con l'uso della munizione a palla unica.

2) Orario di caccia. La caccia è consentita secondo l'orario di seguito riportato: dal 21 al 30 settembre dalle ore 6.15 alle ore 14.00 (orario legale) dal 1° al 15 ottobre dalle ore 6.30 alle ore 14.00 (" ") dal 16 al 31 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 19.30 (" ") dal 1° al 15 novembre dalle ore 6.00 alle ore 18.15 (orario solare) dal 16 al 30 novembre dalle ore 6.15 alle ore 18.00 (" ") dal 1° al 15 dicembre dalle ore 6.30 alle ore 18.00 (" ") dal 16 al 31 dicembre dalle ore 6.45 alle ore 18.00 (" ") dal 1° al 15 gennaio dalle ore 6.45 alle ore 18.15 (" ") dal 16 al 31 gennaio dalle ore 6.30 alle ore 18.30 (" ")

Art.6) - L'esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25 dicembre 2008 e 1° gennaio 2009. Nella giornata del 31 gennaio è consentita l'attività venatoria.

Art.7) - La caccia alla volpe è consentita mediante il sistema della battuta nelle giornate stabilite per la caccia al cinghiale.

Art.8) - In una giornata di caccia il cacciatore non potrà abbattere più di 15 capi di selvaggina di cui:

- pernice massimo 3 (tre); - lepre massimo 1 (una) (non potranno essere catturati più di due esemplari nell'arco delle cinque giornate di caccia consentite); - coniglio massimo 5 (cinque); - anatidi (germano reale, codone fischione, mestolone, moretta comune, moriglione, alzavola) massimo 10 (dieci). Nella stessa giornata di caccia il cacciatore potrà abbattere: Turdidi: (merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello), cornacchia grigia e ghiandaia, sino ad un totale di capi tale che, durante la stessa giornata, non siano abbattuti complessivamente più di 30 capi di selvaggina (ivi compresi i capi abbattibili ai precedenti commi). Per quanto attiene la caccia al cinghiale, in una giornata non potranno essere abbattuti più di 1 cinghiale ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 10 cinghiali per compagnia, composta da qualsiasi numero di cacciatori; ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta. I capi di cui al comma precedente, abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio. Nell'arco di una giornata non si potranno altresì abbattere più di 2 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante e non più di 10 volpi per compagnia con il sistema della battuta.

Art.9) - Il cacciatore dovrà segnare in modo indelebile, sul libretto venatorio contenuto nell'autorizzazione regionale, prima di iniziare l'esercizio venatorio, la data del giorno di caccia e i capi di selvaggina abbattuti appena incarnierati. I capi abbattuti di lepre dovranno essere annotati con la dicitura LEPRE.

I capi di selvaggina migratoria abbattuti possono essere segnati alla fine della giornata di caccia.

Il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa dell'art.31, lett. i) della legge 11/2/1992, n.157.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia trasmettere al termine dell'annata venatoria, tramite la Provincia di appartenenza (in assenza degli A.T.C.), non oltre la data del 31/03/2009, all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, il foglio, allegato al libretto venatorio, contenente le annotazioni sui capi di selvaggina abbattuta. Su detto foglio dovranno altresì essere indicate le generalità del titolare e il comune di residenza.

Art.10) - E' vietata l'esportazione della pernice sarda (*Alectoris barbara*), del cinghiale (*Sus scrofa meridionalis*) e della lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) dal territorio della Sardegna.

Solo i cacciatori muniti di regolare porto d'arma per uso di caccia e in possesso dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 2 del presente decreto, che si recano fuori del territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina

non superiore a quello consentito per una giornata a mente del precedente art. 8. Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente. Per l'esportazione del cinghiale, delle sue parti, o dei relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.

Art.11) - E' sempre vietato: - uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell'elenco sopra riportato; - l'esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone; - la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta; - l'acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l'apposita autorizzazione); - la conciatura di pelli e l'imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposita autorizzazione; - l'esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d'arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni; - l'addestramento dei cani nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (19 e 20 settembre 2008); - sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari; - l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra). E' vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.

Art.12) - I soci delle zone autogestite sono obbligati, per quanto disposto dall'art. 97 della L.R. n° 23/98, ad esercitare l'attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda, nelle giornate stabilite dal Calendario venatorio (21 e 28 settembre, 5, 12 e 19 ottobre c.a.), unicamente ed esclusivamente all'interno della zona in concessione autogestita.

Art.13) - Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di:

- tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L. 157/92 – L.R. 23/98);
- aree naturali protette (L. 394/91);
- zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000);
- misure di tutela sanitarie stabilite dal D.A.I.S. in attuazione del piano di sradicazione delle pesti suine nella regione Sardegna.

www.cacciapad.com